

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 791

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MORA, FONTANA Albino, PINTO**
e **PARISI Vittorio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1992

Istituzione in Parma di una sezione distaccata
della Corte d'appello di Bologna

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della presente legislatura sono stati presentati, sia al Senato che alla Camera dei deputati, diversi disegni di legge miranti alla istituzione di nuove Corti d'appello o di sezioni distaccate di Corti già esistenti.

A noi sembra che l'iniziativa parlamentare debba tener conto delle linee generali di un auspicabile progetto governativo volto alla ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie, resa necessaria dalla riforma del codice di procedura penale e dall'imminente riforma del codice di procedura civile.

Tuttavia, in presenza di iniziative che esprimono esigenze regionali, preme ai proponenti rappresentare, con il presente disegno di legge, l'esigenza che, di fronte all'ingente mole di lavoro della Corte

d'appello di Bologna, si proceda alla istituzione di una sezione distaccata a Parma. E ciò per le seguenti ragioni. Innanzitutto Parma era già sede di una sezione distaccata della Corte bolognese e ne fu privata, ultima città ad arrendersi al regime fascista, proprio nel 1934 dall'allora Ministro di giustizia, D'Ovidio.

Inoltre a Parma, sede di una prestigiosa università e di numerose istituzioni culturali, è già in funzione la sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna.

Da ultimo, la città di Parma è baricentrica rispetto alle città dell'Emilia occidentale, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, che rientrerebbero nella giurisdizione della istituenda sezione distaccata.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È istituita a Parma una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna.

2. La sezione di cui al comma 1 ha giurisdizione sul territorio compreso nei circondari dei tribunali di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza.

Art. 2.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, a rivedere le piante organiche degli uffici e a stabilire la data di inizio del suo funzionamento.

Art. 3.

1. Dalla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata con sede in Parma i procedimenti penali e civili pendenti innanzi alla Corte d'appello di Bologna e provenienti dai tribunali di Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza sono devoluti alla competenza della sezione stessa.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al medesimo comma 1, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.